

(N. 1569)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1956 (V. Stampato N. 2271)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 GIUGNO 1956

Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei Paesi di origine.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

In deroga a quanto è previsto dall'articolo 1, ultimo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 1955, n. 797, gli assegni familiari spettano ai lavoratori stranieri immigrati in Italia anche se le persone a carico per le quali la corresponsione degli assegni è prevista risiedono nello Stato del quale i lavoratori stessi sono cittadini.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai lavoratori stranieri cittadini di Stati i quali provvedono ad un trattamento di

reciprocità in favore dei cittadini italiani ed ha effetto dalla stessa data di decorrenza con la quale il trattamento di reciprocità è attuato dal Paese del quale i lavoratori stessi sono cittadini.

Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle Convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia ed altri Stati.

Art. 2.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del precedente articolo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità.